

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di costituzione e i criteri di ripartizione del Fondo Comune (FC) tra il personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
2. Il Fondo Comune è composto dal Fondo Comune di Ateneo (FCA) e dai Fondi Comuni di Struttura (FCS).

Articolo 2

Costituzione del Fondo Comune

1. Il Fondo Comune è costituito:
 - a) da una quota pari al 75% di quanto annualmente incamerato dal Bilancio di Ateneo, quale contributo per le spese generali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati; tale importo non potrà essere comunque inferiore all'ammontare determinato per l'anno 2016, fatte salva la capienza delle risorse disponibili;
 - b) da una quota compresa tra il 25% e il 75% della ritenuta stabilita a favore delle Strutture, determinata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati; in assenza di determinazione da parte delle Strutture, tale quota viene stabilita nel 50%;
 - c) dalle quote determinate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
 - d) dalle quote determinate ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'allegato A del Regolamento per la premialità di Ateneo.
2. La determinazione delle quote percentuali di cui al comma 1, lettere b), c) e d) è definita da ogni Struttura, nell'ambito degli intervalli indicati nei rispettivi regolamenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4, il Fondo Comune di Ateneo è costituito dalle risorse di cui al comma 1, lettera a) e dal 30% delle risorse di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
4. I Fondi Comuni di Struttura sono costituiti dal 70% delle risorse di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
5. Il Fondo Comune verrà determinato annualmente, in base alla valutazione a consuntivo delle risorse acquisite per l'anno precedente.

Articolo 3

Regole di distribuzione del Fondo Comune di Ateneo

1. Il 49%¹ delle risorse del Fondo Comune di Ateneo viene distribuito al personale tecnico amministrativo sulla base dei seguenti parametri legati alla categoria di appartenenza:
 - a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria EP: 1,1;
 - b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D: 1,1;
 - c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1;
 - d) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 0,9.

¹ Percentuale modificata con D.R. rep. n. 2797/2023 del 4 luglio 2023.

Regolamento sul Fondo Comune

emanato con DR 1319/2018, modificato con DR 695/2020 e con DR 2797/2023

testo in vigore dal 4 luglio 2023

2. Il **46%**² delle risorse del Fondo Comune di Ateneo viene distribuito al personale tecnico amministrativo in base ai risultati della valutazione della performance dell'anno di riferimento, secondo i criteri generali fissati dalla contrattazione decentrata integrativa.

3. Il restante **5%** delle risorse **può essere destinato al finanziamento dei Progetti di Ateneo. I Progetti devono essere preventivamente comunicati dall'Amministrazione alla Delegazione Sindacale entro il mese di aprile, precisando la somma destinata a remunerare il personale, il numero del personale coinvolto con le strutture di appartenenza e il range delle singole quote. I destinatari dei compensi vengono formalizzati con Decreto del Direttore Generale, sentiti il Coordinatore del progetto e i Dirigenti/Responsabili delle Strutture del personale coinvolto. Il compenso individuale viene commisurato all'apporto qualitativo e quantitativo fornito dal personale. In assenza di progetti e comunque in caso di economie, la somma viene destinata al finanziamento della parte del Fondo Comune di Ateneo erogata in base alla valutazione della performance. L'Amministrazione fornirà ai soggetti sindacali l'informazione successiva sui compensi erogati.**³

4. Le quote di cui al comma 1 vengono erogate con cadenza mensile, **a partire dallo stipendio di marzo, che includerà anche le prime due mensilità**⁴. Nelle more della determinazione dell'entità del Fondo Comune di Ateneo, per consentire la messa in pagamento della quota mensile, viene erogato l'importo dell'anno precedente, salvo conguaglio.

Articolo 4

Fondo Comune di Struttura: costituzione e regole di distribuzione

1. Ogni Struttura, compresa l'Amministrazione Centrale, è tenuta a costituire un apposito Fondo Comune di Struttura destinato all'incentivazione del personale tecnico amministrativo, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo successivo.

2. Il Fondo Comune di Struttura viene ripartito tra il personale tecnico e amministrativo secondo gli stessi criteri fissati per la parte premiale del Fondo Comune di Ateneo (art. 3, comma 2).

3. Una quota massima del 20% del Fondo Comune di Struttura può essere utilizzata per la remunerazione di particolari attività di interesse della Struttura, preventivamente comunicate all'Amministrazione Centrale, sulla base dei criteri generali definiti dalla contrattazione decentrata integrativa.

4. Nel caso in cui le attività vengano svolte da Strutture a cui non risulta formalmente assegnato personale tecnico amministrativo o in qualsiasi altra ipotesi in cui non sia possibile costituire un apposito Fondo Comune di struttura, le relative risorse vengono destinate integralmente all'alimentazione del Fondo Comune di Ateneo. Per i Centri Interdipartimentali le risorse confluiscono nel Fondo del Dipartimento che ne cura la gestione amministrativa.

Articolo 5

Regole di perequazione

1. Il personale tecnico amministrativo che, nell'anno solare precedente a quello di determinazione del Fondo, abbia percepito compensi e/o incentivi individuati dal successivo comma 4 per un importo pari o superiore a € 2.500,00 è escluso dalla percezione del Fondo Comune di Ateneo; qualora però i compensi

² Percentuale modificata con D.R. rep. n. 2797/2023 del 4 luglio 2023.

³ Comma modificato con D.R. rep. n. 2797/2023 del 4 luglio 2023.

⁴ Periodo aggiunto con D.R. rep. n. 2797/2023 del 4 luglio 2023.

Regolamento sul Fondo Comune
emanato con DR 1319/2018, modificato con DR 695/2020 e con DR 2797/2023
testo in vigore dal 4 luglio 2023

mediamente erogati dal Fondo comune siano superiori ad € 2.500,00 tale soglia viene aggiornata di conseguenza. È altresì escluso il personale dell'Area medica equiparato alla dirigenza.⁵

2. Il personale che abbia percepito compensi e/o incentivi inferiori alla soglia di cui al comma 1 partecipa al Fondo Comune di Ateneo fino al raggiungimento della suddetta soglia.

3. Il personale tecnico amministrativo che, nell'anno indicato al comma 1, abbia percepito compensi e/o incentivi individuati dal successivo comma 4 (con esclusione della lett. h) riceve una quota di Fondo Comune di Struttura ridotta come da seguente tabella:

| Compensi (€) | Decurtazione FCS |
|-----------------|------------------|
| <2.500 | 0% |
| >=2.500 <4.000 | 15% |
| >=4.000 <5.500 | 30% |
| >=5.500 <7.000 | 45% |
| >=7.000 <8.500 | 60% |
| >=8.500 <10.000 | 75% |
| >= 10.000 | 100% |

Le quote non distribuite del Fondo Comune di Struttura confluiscono nella parte di Fondo Comune di Ateneo che viene erogata in base ai criteri dell'articolo 3, comma 2.⁶

4. Ai fini dei commi precedenti per compensi e/o incentivi si intendono le seguenti erogazioni:

- a. compensi al personale che partecipa direttamente all'esecuzione delle prestazioni ai sensi del Regolamento per le attività eseguite dall'Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, compresi quelli per le attività legate ai progetti PNRR;
- b. compensi incentivanti previsti dal Regolamento per la premialità di Ateneo, compresi i compensi dei dipartimenti di eccellenza;
- c. compensi per docenza in corsi di formazione e per attività a supporto della didattica, compresi quelli derivanti dall'applicazione del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di alta Formazione;
- d. compensi e indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
- e. compensi per progetti innovativi di Ateneo;
- f. incentivi per funzioni tecniche previsti dal Codice dei contratti pubblici;
- g. compensi derivanti da attività professionale, quali quelli riconosciuti agli avvocati in base al relativo Regolamento;
- h. compensi del Fondo Comune di Struttura.⁷

5. Le quote di Fondo Comune vengono erogate al personale tecnico amministrativo in servizio nel corso dell'anno, in proporzione al periodo lavorato per coloro che sono assunti o cessano in corso e in proporzione alla situazione stipendiale, ad eccezione del personale in aspettativa per cui le quote non vengono riconosciute, salvo diversa previsione di legge.⁸

⁵ Comma modificato con D.R. rep. n. 2797/2023 del 4 luglio 2023.

⁶ Comma modificato con D.R. rep. n. 2797/2023 del 4 luglio 2023.

⁷ Comma modificato con D.R. rep. n. 2797/2023 del 4 luglio 2023.

⁸ Con D.R. rep. n. 2797/2023 del 4 luglio 2023 il contenuto del previgente comma 5 è stato abrogato e sostituito con il contenuto del previgente comma 4.

Articolo 6

Amministrazione del Fondo Comune

1. L'amministrazione del Fondo Comune, composto dal Fondo Comune di Ateneo e dai Fondi Comuni di Struttura, è effettuata dall'Area Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale, sulla base delle informazioni e dei versamenti provenienti dalle singole strutture.
2. L'Amministrazione Centrale provvede ai pagamenti ai dipendenti interessati attraverso il cedolino stipendiale.
3. Con eccezione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, che sono erogate mensilmente, i compensi del Fondo Comune (di Ateneo e di Struttura) sono corrisposti annualmente in unica soluzione dopo la chiusura del Bilancio.
4. È fatto divieto alle Strutture di procedere a pagamenti diretti al personale tecnico ed amministrativo.
5. L'Amministrazione comunicherà con cadenza annuale alle OO.SS. e alle R.S.U. l'andamento generale dei pagamenti, suddivisi per singola Struttura. Tali dati verranno inoltre pubblicati sul sito web di Ateneo, alla voce Amministrazione trasparente.

Articolo 7⁹

Entrata in vigore, disposizioni transitorie e finali

1. **Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università degli Studi di Padova e si applicano a partire dal Fondo Comune dell'anno 2023, fatte salve le quote mensili del Fondo Comune di Ateneo già percepite dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.**
2. **Il Regolamento sul Fondo Comune emanato con D.R. 1319 del 17 aprile 2018 continua ad applicarsi per le erogazioni di FCA e FCS collegate alla valutazione della performance dell'anno 2022. Le risorse dei FCS non spese per via dell'applicazione della precedente regolamentazione confluiscono nel primo Fondo Comune di Ateneo utile.**

⁹ Articolo introdotto con D.R. rep. n. 2797/2023 del 4 luglio 2023.